Docente supplente vince vertenza per licenziamento ingiusto ed ingiurioso: importanti principi evidenziati in sede di Conciliazione presso l'UPLMO di BARI

 UNAMS-SCUOLA BARI- Vinta vertenza per licenziamento in sede di Conciliazione presso L'UPLMO di BARI. Supplente licenziata ingiustamente ottiene il risarcimento danni...



Una docente supplente assistita dall'UNAMS-Scuola Federazione nazionale Gilda/UNAMS nella persona del suo Segretario Provinciale e Regionale prof. Bartolo DANZI, ha vinto, ottenendo il risarcimento danni, innanzi alla Commissione di Conciliazione di BARI vertenza sindacale nei confronti di una Dirigente scolastico di una scuola di Barletta che le aveva d'improvviso revocato il contratto di lavoro per supplenza temporanea nel mentre, addirittura la insegnante era intenta in una lezione. La stessa era convocata in Presidenza e dopo l'intimazione del licenziamento le era consentito di ritornare solo a prendere i propri effetti personali in classe, ove sotto lo sguardo attonito degli alunni ,a cui nell'evidente annichilimento morale non dava alcuna motivazione, veniva sostituita dallo stesso Dirigente scolastico.

Veniamo brevemente ai fatti:

In data 25.9.2004, la ricorrente veniva individuata quale destinataria di contratto individuale di lavoro a T.D. in sostituzione di docente assente sino al 5.11.2004. In data 1.10.2004, stranamente sopraggiungeva a firma della prof. B.L. (altra controninteressata in graduatoria) pervenuta all'istituto scolastico, una nota, nella quale contestava il fatto -suo dire- di non essere nè stata convocata a mezzo telegramma o raccomandata nè a mezzo fonogramma per l'attribuzione della supplenza in oggetto. Aggiungeva altresì, nella ridetta nota, che aveva assunto, comunque servizio in data 30.9.2004 per una supplenza temporanea per la medesima classe di concorso in altra scuola di BARI.

In data 22.10.2004 stranamente dopo ben 20 giorni, con atto prot.....il Dirigente scolastico dell'istituto citato dinnanzi alla Collegio provinciale di Conciliazione di Bari d'improvviso in autotutela e secondo le modalità innanzi dette le revocava il contratto individuale di lavoro.

IN DIRITTO

Il sindacato in via preliminare ha eccepito che alla luce delle innovazioni introdotte dalla riforma del pubblico impiego va esclusa la permanenza in capo alla P.A. datrice di lavoro di poteri esercitabili secondo i canoni della discrezionalità e ciò in quanto il rapporto di lavoro si fonda su base paritetica (in tal senso Cass. 24 Febbraio 2000 nn, 41).

Logica conseguenza di tale principio è che il datore di lavoro pubblico, nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro, opera con i poteri del privato datore e quindi gli è preclusa la possibilità di adottare unilateralmente modifiche, risoluzioni, rescissioni o revoche del contratto di lavoro potendo ottenere tale risultato solo ricorrendo all'autorità giudiziaria con gli strumenti di diritto comune.

Tali strumenti potranno essere le azioni di annullamento, risoluzione accertamento della nullità del contratto.

D'altro canto in tal senso depone decisamente la disposizione di cui all'art. 4 comma 2 D.lgs 29/93 (ora art. 5 comma 2 D.lgs 165/01) laddove statuisce che "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1 le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lvoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro".

Per altri versi come chiarito da una recente nota autorevole del MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. 14873 del 8.7.2004 (allegato n. 5) , non va , peraltro sottaciuto in questa sede, "che modifiche di posizioni soggettive disposte d'ufficio, non sono da ritenersi legittime in quanto espressioni di potere autoritativo dell'Amministrazione non più configurabile. Infatti la ratio sottesa all'esercizio di autotutela risiede nella posizione di preminenza o di supremazia dell'Amministrazione ed è relativa ad atti amministrativi. La autotutela è un concetto tipico di diritto amministrativo (si manifesta come uno dei principi fondamentali di questa branca del Diritto) e come tale non è asportabile nel diritto privatistico. Per tali motivi è da negare la possibilità di attività di autotutela dell'Amminsitrazione nell'ambito del rapporto di lavoro contrattualizzato, i cui atti di gestione non sono atti amministrativi, bensì atti di diritto privato.

L'amministrazione nella gestione del rapporto di lavoiro, agisce con i poteri e la capacità del privato datore di lavoro; è fuor di dubbio, pertanto, che nelle prerogative manageriali non può essere ricompreso il potere di autotutela in senso proprio "(cfr nota prot. 14873 del 8.7.2004 del Ministero Istruzione dell'Università e Ricerca USR della Calabria).

La giurisprudenza inoltre ha costantemente ribadito che, poichè la supplenza deve ritenersi disposta fino al rientro del titolare, appare illegittimo procedere ad una revoca o ad una qualsivolglia riduzione di essa, che non sia giustificata dal verificarsi di tale condizione risolutiva di rientro del titolare del posto(in senso, cfr. Cons di Statao sez. VI 27.3.1990 n.407).

Non deve essere trascurato nel caso in esame che la controinteressata B.L. pur precedente i graduatoria non ha smentito di non essere a conoscenza dell'intercorsa instaurazione del rapporto di lavoro dell'istituto....di Barletta con la prof.ssa F.M., nè, del resto potrebbe dal momento che risulta in atti che il provvedimento di

individuazione dell'aspirante a supplenza era stato pubblicato all'albo dell'istituto sin dal 25.9.2004, prova inconfutabile della conoscenza della supplenza in capo a terzi interessati a decorrere da tale data, tra cui figura, evidentemente, anche l'aspirante B.L.

Ma la stessa optava per l'assunzione del servizio dal 30.9.2004 presso altro istituto di Bari, venendo così a perdere interesse giuridicamente apprezzabile circa l'attribuzione della supplenza presso il.... di Barletta (Ba).

A tal proposito, va rimarcato che la ridetta e poi vincolata ai sensi del D.M. 210/2000 art. 8 (non potendo lasciare la sua sede di supplenza per accettarne un'altra, pena il depennamento dalle graduatorie d'istituto per l'intero a.s.).

Sicchè l'invocata riconvocazione da parte della B.L. nella nota dell'1.10.2004, dopo aver assunto servizio presso il Liceo Classico Socrate di Bari, "per l'attribuzione della supplenza, e di "usufruire il diritto di scelta" risultava del tutto illegittima ed inconferente, alla luce di quanto detto.